



Integra
Onlus



EMERGENZA E ACCOGLIENZA...DUE LOGICHE A CONFRONTO

Avv. Maria Mangiatordi

Consulente legale di INTEGRA ONLUS



Emergenza e accoglienza: due logiche a confronto

Lo Stato italiano definisce il fenomeno che ha visto approdare in Italia migliaia di migranti a partire dal 2011 a seguito della guerra libica **"EMERGENZA UMANITARIA AFFLUSSO CITTADINI DEL NORD AFRICA"** ai sensi dell'O.P.C.M. 3933/2011.

Sono ancora vive nella memoria di noi tutti le immagini trasmesse lo scorso anno in televisione e quelle circolate sul web sulla guerra libica, causa degli sbarchi in Italia di tanti uomini, donne, bambini costretti improvvisamente a lasciare la terra che avevano scelto come luogo in cui lavorare, fissare la propria dimora e magari creare famiglia.

Il primo interrogativo da porsi è : i migranti sbarcati in Italia hanno scelto volontariamente di lasciare la Libia e di approdare in Italia?

Questa domanda a primo impatto "appare" davvero di poco conto e soprattutto priva di natura giuridica: "APPARE", ma così non è ad una più attenta lettura del fenomeno che non si limita ad analizzare la normativa e il quadro complesso di diritti e doveri che ne scaturiscono.

OCCORRE INQUADRARE IL FENOMENO PARTENDO DA VALUTAZIONI DI NATURA STORICA, SOCIOLOGICA, PSICOLOGICA, ECONOMICA.




PROVIAMO PER UN ATTIMO A FARE UN ESERCIZIO DI FANTASIA...

Immaginiamo per un attimo che mentre siamo qui nel corso di questo incontro arrivino improvvisamente esponenti delle forze armate e ci chiedano di impugnare le armi.

In caso di esito negativo, ci riferiscono che non siamo più graditi in Italia e che quindi siamo pregati, senza nemmeno raccogliere i nostri effetti personali e senza poter coinvolgere i nostri affetti, di lasciare immediatamente questo meraviglioso Convento per recarci al porto più vicino e imbarcarci su una nave di fortuna per approdare in una terra che non ci è dato di scegliere...

COSA PROVIAMO DI FRONTE A QUESTA IPOTESI?


E SOPRATTUTTO QUANTE POSSIBILITA' ABBIAMO DI SCEGLIERE VOLONTARIAMENTE?



LO STATUS DI RIFUGIATO


La normativa di riferimento è costituita dall'art. 1 della convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo relativo allo status di rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967.

Lo status di RIFUGIATO deve essere riconosciuto qualora l'interessato abbia subito la violazione di quei diritti umani fondamentali sanciti da documenti internazionali che indichino inconfutabilmente l'assenza di protezione da parte del Paese di origine.



LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La **PROTEZIONE SUSSIDIARIA**, quale forma di protezione internazionale, ricorre ogni qualvolta nei confronti di uno straniero sussistono **fondati motivi** di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, **CORREREBBE UN RISCHIO EFFETTIVO DI SUBIRE UN GRAVE DANNO COME DEFINITO DAL PRESENTE DECRETO E IL QUALE NON PUÒ O, A CAUSA DI TALE RISCHIO, NON VUOLE AVVELERSI DELLA PROTEZIONE DI DETTO PAESE (D. LGS. N. 251/2007).**




L'art. 10, c. 3 della COSTITUZIONE ITALIANA

La Carta Costituzionale garantisce il riconoscimento dello status di asilo, di più ampio respiro rispetto a quello di rifugiato, previsto dalla normativa internazionale.


SAREBBE AUSPICABILE UNA RIVISITAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO DELL'ASILO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ESISTENTE E IN PARTICOLARE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Cassazione, a Sez. Un., ha sancito che " Il precetto costituzionale e la normativa sui rifugiati politici non coincidono dal punto di vista soggettivo, perché la categoria dei rifugiati politici è meno ampia di quella degli aventi diritto all'asilo, in quanto la Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951 prevede quale fattore determinanate per la individuazione del rifugiato, se non la persecuzione in concreto, un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito che non è considerato necessario dall'art. 10, terzo comma, Cost" (Cass. Civ., Sez. UN., sent. n. 4674/1997).



E ancora: " La situazione giuridica soggettiva dello straniero che chieda la concessione della protezione umanitaria sulla base delle norme indicate ha consistenza di diritto soggettivo costituzionalmente protetto, costituendo una delle forme di realizzazione del diritto di asilo previsto dall'art. 10 Cost., comma 3 e avendo natura di diritto umano fondamentale, in quanto attiene alla vita e all'incolumità fisica della persona, è come tale oggetto di protezione alla stregua degli obblighi internazionali (convenzione di Ginevra del 1951 e CEDU)"(Cass. Civ. Sez. Un., sent. n. 19393/2009)

Continua la Suprema Corte nella medesima sentenza:" il quadro normativo di riferimento deve essere integrato anche con le norme costituzionali e internazionali alle quali, peraltro, fa espresso rinvio il D. Lgs. N. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e pertanto, tenendo presenti, da un lato, l'art. 2 Cost. e art. 10 Cost, comma 3 e dall'altro, la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, sullo status dei rifugiati, resa esecutiva con L. n. 722 del 1954 e il protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nonché l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo /sent. 20 marzo 1991, Cruz Varas, 30 ottobre 1991, Vilvaraja), da ultimo con la sentenza 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, impone agli Stati di offrire protezione agli stranieri che, se allontanati nei paesi d'origine, potrebbero essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, senza possibilità di bilanciare il diritto dello straniero con altri interessi, pur meritevoli di tutela, confliggenti e quindi senza che sia possibile che tale obbligo subisca deroghe, sia pure per esigenze di sicurezza dello Stato, attribuendo pertanto la massima tutela al diritto del richiedente al fine esclusivo di assicurarne la incolumità personale."




CRITICITA' DELLA DOMANDA DI ASILO OVVERO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Tutte le persone rientranti nella cd. "EMERGENZA UMANITARIA AFFLUSSO CITTADINI DAL NORD AFRICA" al loro arrivo hanno compilato la domanda di richiesta di status di rifugiato ovvero, in via subordinata, di protezione sussidiaria.

La prima criticità consiste nel fatto che le valutazioni delle domande da parte della Commissione Territoriale competente avvengono sulla base del PAESE DI ORIGINE dei richiedenti (Niger, Nigeria, Costa d'Avorio, Somalia...)... che ovviamente non è quasi mai la Libia...

Questo implica che non si valuterà lo stato di guerra della Libia (a meno che il richiedente in Libia non sia stato perseguitato o non abbia subito maltrattamenti e torture), ma il Paese di origine, nel quale magari il vero problema è la FAME e la MISERIA e non lo stato di guerra o le persecuzioni, ragion per cui non sussistono i requisiti per concedere l'asilo.




I PROBLEMI BUROCRATICI... ALCUNI ESEMPI

ULTERIORI CRITICITA' SONO CAUSATE DALLE
ATTESE BUROCRATICHE E DAGLI
ORIENTAMENTI NON SEMPRE UNIFORMI DELLE
DIVERSE P.A.


UN ESEMPIO: LA PROBLEMATICHE DEL RILASCIO DELLA CARTA
D'IDENTITA' IN CASO DI ESITO NEGATIVO ...

L'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
23.11.2011 N. 3982 E LE DIFFERENTI APPLICAZIONI DELLA MEDESIMA
NEI DIVERSI COMUNI PUGLIESI.




ULTERIORI CRITICITA' EMERSE IN QUESTI MESI

- I responsabili dei centri di accoglienza in molti casi si trovano a fare accoglienza a causa dei problemi economici delle strutture alberghiere... sicchè mancano della mentalità e degli strumenti cognitivi e formativi utili per fare accoglienza: accogliere il migrante non è come accogliere un turista
- Delicatezza della questione sanitaria: non facilmente gestibile a molti mesi di distanza dall'arrivo in Italia dei richiedenti
- Gli Enti di Tutela spesso vivono di rivalità e non fanno rete sulle problematiche ricorrenti in quasi tutte le strutture di accoglienza
- La Protezione Civile ascolta gli Enti di Tutela prevalentemente nella Cabina di Regia, dove però, per le motivazioni del punto precedente, i due Enti rappresentanti spesso si fanno portavoce di visioni parziali (le proprie) e non di visioni di sintesi. Rari sono gli appuntamenti con tutti gli Enti di Tutela
- Pochissimi i coordinamenti con i diversi attori intorno ad uno steso tavolo: Responsabili di struttura, Enti di Tutela, Associazionismo, Sanità, Enti Locali, Questure. Gli incontri sono spesso bilaterali: Protezione Civile e una delle categorie citate e questo non permette che di volta in volta si possano individuare soluzioni condivise, soprattutto con riferimento alle problematiche più complesse
- I tempi di attesa (convocazione in Commissione, notifica esito, ricorso e fissazione udienza) sono troppo lunghi (ci sono ragazzi che ad un anno di permanenza in Italia non hanno ancora sostenuto l'audizione in Commissione): ancora più lunghi se si pensa al fatto che i richiedenti in molti casi non hanno intenzione di rimanere in Italia, avendo capito che non c'è lavoro
- Misure di inserimento formativo e lavorativo spesso affidate a Gestori di Struttura, Enti locali ed Enti di Tutela che non dispongono di strumenti sufficienti



ALCUNE IPOTESI DI LAVORO

- Fare rete fra i diversi attori soprattutto nella consapevolezza che ormai più che di EMERGENZA si dovrebbe parlare di ACCOGLIENZA. A tal proposito un ruolo determinante deve essere rivestito dal SOGGETTO ATTUATORE che deve essere garante di unità, capacità di fare squadra, interesse a che sia data la migliore risposta possibile ai richiedenti sotto tutti i profili
- Incentivare azioni di formazione degli operatori che devono dare risposte concrete con l'erogazione di servizi (si pensi ai dipendenti e ai dirigenti degli ENTI LOCALI e dell'AMBITO SANITARIO)
- Lavorare in sinergia con l'Assessorato Regionale al Lavoro per la formazione e l'inserimento lavorativo
- Individuare nuove strade giuridiche da percorrere: quella attuale (RICHIESTA DI STATUS DI RIFUGIATO O PROTEZIONE SUSSIDIARIA) presenta molti limiti non superabili allo stato della normativa vigente
- Stimolare l'Europa perché al di là di stanziare risorse economiche assuma un atteggiamento di ACCOGLIENZA ...non basta erogare finanziamenti a condizione che l'emergenza se la gestisca l'Italia





gra
plus

